SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 135° — Numero 288**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 10 dicembre 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Ministero dell'interno:

Ministero della pubblica istruzione:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1994, n. 678.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

94G0714

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1994.

Attuazione delle direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1994.

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994.

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Da 94A7233 a 94A7235

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 29:

Finanziaria Industriale, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1994.

Gestioni e Partecipazioni Finanziarie, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1994.

Cerusa, società per azioni, in Masone (Genova): Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1994.

Impresa di costruzioni ing. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1994.

Ettore Zanon, società per azioni, in Schio (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1994.

FIMEI - Finanziaria industriale mobiliare ed immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1994.

Deste, società per azioni, in Mestrino (Padova): estrazione di obbligazioni, sorteggiate il 16 novembre 1994.

S.F.I. - Società Finanziaria Immobiliare, società per azioni, in Ancona: Errata-corrige.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1994, n. 674.

Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento, di patronati e di previdenza per gli spedizionieri doganali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di collocamento

1. Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra, in luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale per l'impiego, il datore di lavoro ha facoltà di inviare alla sezione medesima, entro dieci giorni dall'assunzione, ovvero entro cinque giorni dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata è inferiore a dieci giorni lavorativi, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di avere effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La facoltà di assunzione nominativa e di quella con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra è estesa, con le stesse modalità, ai datori di lavoro del settore agricolo.

2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione.

3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non può avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi.

4. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «con non più di tre dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di quindici dipendenti»; al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «più di dieci dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «più di quindici dipendenti».

5. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La commissione provinciale per la manodopera agricola può deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale sia consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori.

7. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi professionali per attività da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero.

8. Nel rispetto dei criteri e principi di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il decreto è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il predetto periodo è sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV. Dalla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata la

commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.».

9. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 3 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.

Art. 2.

Norme in materia di finanziamento dei patronati

1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane di lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Misure di carattere previdenziale e contributivo

1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1° gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella *A*;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella *A*, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) per l'anno 1994 è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

Art. 4.

Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR.

1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonché in progetti di lavori socialmente utili, per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

3. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Disposizioni in materia di interventi a sostegno del salario

1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: «fino al 30 giugno 1994» e le parole: «la somma di lire 9 miliardi» sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 1994» e «la somma di lire 16,5 miliardi»;

b) al comma 17 le parole: «in scadenza alla data del 30 giugno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza entro l'anno 1994» e le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

c) al comma 18 le parole: «di ulteriori quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994»;

d) al comma 19 le parole: «di quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1994».

2. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

3. Per i lavoratori beneficiari del trattamento di disoccupazione speciale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

4. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

5. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1 e 1-*bis* del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.

6. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1° gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività.

8. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

9. Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, nei limiti di 5.000 unità, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

10. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

11. Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato per tutto il periodo di operatività dell'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

12. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

13. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *h)*, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno dodici mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1995, fermi restando i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7.

15. All'onere derivante per l'anno 1994 dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 246 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 215 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati;

b) quanto a lire 31 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995» e le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1995»; all'articolo 18, comma 1, le parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo» sono soppresse. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro del tesoro.». La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto il seguente periodo: «Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.».

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello

stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, è rinviata al 31 dicembre 1995.

6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è rinviata al 31 dicembre 1996.

7. Al fine di assicurare la continuità dell'aggiornamento ed automazione dell'archivio nazionale dei contratti ed accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL, il termine di cui all'articolo 4-*bis*, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è differito al 31 dicembre 1994 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, costituiti in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, presso il Segretariato generale del CNEL.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, n 1)

A) *Valore marche previdenziali.*

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000	L. 2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000	» 2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000	» 4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000	» 7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000 000 ma non L. 500.000.000	» 20 000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000	» 40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:	
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate	» 5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate	» 10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate	» 20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate	» 40.000
Per ogni estratto manifesto	» 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili	» 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente	» 2.600
Per ogni istanza	» 4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) *Contributo personale*

Contributo personale annuo	L. 3 840 000

C) *Contributo globale annuo.*

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non può essere inferiore a L. 6 000.000 così suddivisi: L. 3.840 000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

94G0721

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1994, n. 675.

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere operativo l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, nella riunione del 7 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-*b*, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;

b) per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

c) per «accordo di programma» l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

e) per «intesa di programma» l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi di programma, contratti di programma e intese di programma da stipulare.

3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Art. 2.

Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica

1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il

Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal CIPI con deliberazione del 28 dicembre 1993, in relazione agli interventi concernenti i contratti di programma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la cui dotazione può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle operazioni di istruttoria, monitoraggio, verifica e collaudo degli interventi stessi.

2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del Nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale proveniente dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9, salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai componenti del Nucleo ispettivo l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, fermo restando il trattamento stipendiale in godimento. Lo stesso diritto di opzione è riconosciuto ai componenti del Nucleo di valutazione.

3. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro anni».

4. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è aumentato di due unità. Per le medesime esigenze quindici unità di qualifica non inferiore alla ottava, appartenenti ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, possono essere assegnate al Nucleo ispettivo, in qualità di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore del Nucleo. Ai predetti assistenti è attribuita una indennità di pari misura e natura di quella riconosciuta agli assistenti del Nucleo di valutazione, che è assorbente di ogni altro emolumento accessorio. I relativi oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 3.

5. I dirigenti dell'osservatorio delle politiche regionali sono collocati in posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 3.

Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

«5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.».

2. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

3. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 415 del 1992, secondo le determinazioni assunte dal

CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

4. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, possono essere direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

5. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. Le disponibilità esistenti sui conti di gestione già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continuano a poter essere utilizzate da parte degli enti beneficiari, previa autorizzazione da parte delle amministrazioni statali rispettivamente competenti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, nel limite dell'importo relativo a ciascun progetto e nel rispetto delle specifiche destinazioni quali risultanti dall'ultima delibera di impegno adottata dalla predetta Agenzia. Gli interessi maturati nei predetti conti di gestione, nonché le somme relative a progetti per i quali non siano intervenute, entro il termine del 10 agosto 1994, le rendicontazioni e le autorizzazioni di cui alla medesima disposizione, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1.

7. Alle aperture di credito a favore di funzionari delegati disposte presso le tesorerie dello Stato per l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

Art. 4.

Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive

1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la

fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli investimenti.

4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di credito e dalle società di leasing convenzionati, e dagli accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalità le certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3.

5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 6.

8. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati interventi.

9. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, dopo le parole: «comprese quelle di infrastrutturazione» sono inserite le seguenti: «e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari».

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658.

Art. 5.
Gestione delle aree industriali

1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla avvenuta presentazione, entro la data del 10 giugno 1994, della domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui al comma 1, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attività produttive.

4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere dei consulenti di cui all'articolo 4, comma 6, a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativamente anche a più rapporti contrattuali in essere con lo stesso concessionario.

7. L'Avvocatura generale dello Stato può esprimere diverso avviso sulla proposta transattiva inoltrata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.
Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca

1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dodici membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3. Il predetto comitato è chiamato, altresì, ad esprimere pareri anche in ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle materie, già di competenza dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi, previa apposita convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati.

4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato articolo 1, comma 3, lettera *c)*, richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli

previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Il privilegio si applica ai contratti di finanziamento stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a precedenti delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previsti dalle leggi vigenti.

8. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative ai progetti «TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio» e «TERRA del Sud - Tecnologie di elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del Sud» ed al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni relative al progetto «Polimodello informativo per servizi pubblici».

Art. 7.

Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«*2.* La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore. Le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendano indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le relative perizie, previa valutazione tecnico-economica da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, saranno sottoposte, entro quarantacinque giorni, da parte della Direzione generale competente, corredate da apposita relazione del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, all'approvazione del CIPE. Le variazioni progettuali, regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse sono consentite purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione. Le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'Amministrazione si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni, ancorché scaduti, sono prorogati dalla data del 5 dicembre 1993 fino al 31 dicembre 1995.».

2. Il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«*6.* Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi, salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.».

3. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Definizione delle controversie*). — *1.* Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'articolo 9, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

2. La definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993, e che deve essere confermata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviene, tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentate all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo, previa relazione della direzione dei lavori, in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede soltanto, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore dei lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante. L'avvenuta definizione viene comunicata alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

3. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente.

4. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonché alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività dello stesso commissario, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede, tramite il commissario *ad acta,* fino alla data del 28 febbraio 1995. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

6. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, dal comma 5 del presente articolo, nonché dall'articolo 10, in favore del commissario *ad acta* possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.

7. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario *ad acta* si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

8. Per gli eventuali completamenti, nonché per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni, salva l'applicazione della normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.

9. Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario *ad acta,* nonché per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico della quota del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, assegnata al Ministero dei lavori pubblici.».

4. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.».

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

6. Le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, rimborsi e restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 8.

Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile

1. Per le opere idriche o irrigue già eseguite o in corso di esecuzione da parte della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e per conto del medesimo, in gestione diretta o con compiti di alta sorveglianza, provvedono il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per quanto di competenza, anche tramite il commissario *ad acta.*

Art. 9.

Personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti:

«Art. 14 *(Personale degli organismi soppressi).* — *1.* Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una della amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. In tale ultima ipotesi i relativi oneri restano a carico delle amministrazioni richiedenti. Nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e

le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle amministrazioni diverse da quelle statali, il personale è inquadrato nelle qualifiche corrispondenti, secondo il rispettivo ordinamento e in conformità ai vigenti principi in materia di mobilità, a quelle statali.

2. Avverso l'attribuzione delle qualifiche adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso in opposizione da presentare entro il 31 luglio 1994 o entro trenta giorni se l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento dopo il 2 luglio 1994. Sul ricorso decide, con provvedimento definitivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita una commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e formata da un magistrato amministrativo, che la presiede, e da quattro dirigenti generali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego. Nei confronti del personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente.

5. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali è stato assegnato il personale di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli organici delle amministrazioni regionali e delle province autonome, sono incrementati, dalla data del 13 ottobre 1993, in misura pari al numero delle unità assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del medesimo comma 1. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono, in prima applicazione, all'attribuzione dei posti disponibili negli organici, come sopra rideterminati, relativi alle qualifiche funzionali, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, attraverso un concorso per titoli, integrato da un colloquio, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Art. 14-*bis* (*Trattamento economico del personale*). — *1.* Il personale di cui all'articolo 14, comma 1, nonché il personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994, può optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:

a) cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto costituito alla data del 12 ottobre 1993, in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica già costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato può richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianità di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAI alla data del 12 ottobre 1993 potrà avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita;

b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità

eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

2. Qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianità contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione, a richiesta dell'interessato, è mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento.

3. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse.

4. Il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.

5. Nelle more della determinazione del trattamento economico ai sensi del presente articolo e comunque non oltre il 28 febbraio 1995, è autorizzata la corresponsione a titolo di acconto al personale di cui all'articolo 14, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del trattamento economico della qualifica attribuita per l'inquadramento incrementato di un importo calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993, fatti comunque salvi i conseguenti conguagli che verranno effettuati a cura dello stesso Ministero.».

Art. 10.

Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno e degli enti di promozione

1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

2. Al personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto, nonché al personale utilizzato a contratto, nel numero massimo di cinque unità, per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini.

3. Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso le società il cui capitale era interamente detenuto dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), può presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica domanda di assegnazione a pubbliche amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché da aziende municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e gli enti ai quali è assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento.

4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché dalle società da questi controllate al 100 per cento, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella qualifica. L'opzione di cui alla predetta lettera *b)*, ove non espressamente revocata entro il 31 ottobre 1994, deve essere integrata, entro il 31 dicembre 1994, con una domanda dell'interessato, da presentare all'organismo di provenienza e per conoscenza dell'Amministrazione di assegnazione, intesa a trasformare il trattamento di fine rapporto, già maturato presso l'organismo di provenienza, in una polizza assicurativa individuale da stipularsi a cura ed a carico dell'organismo stesso, che garantisca la liquidazione di tale emolumento con le somme dovute per rivalutazione, calcolate secondo i criteri e i parametri contemplati dalla disciplina regolatrice il trattamento di fine rapporto del pregresso rapporto con l'organismo di provenienza e

vigente al momento di definizione del rapporto stesso, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. Tale liquidazione avverrà in aggiunta a quella dell'indennità di buonuscita. I periodi di servizio pregressi, coperti dalla polizza individuale, non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita. Dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa individuale dovrà essere data immediata comunicazione all'amministrazione di assegnazione.

5. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30 giugno 1994 al personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nei limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle amministrazioni di assegnazione.

6. Il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità a qualunque titolo spettanti, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di assegnazione alla data del 12 ottobre 1993 non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.

7. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Art. 11.

Disposizioni relative al commissario liquidatore

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: «subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia».

2. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: «provvede» sono aggiunte le seguenti: «a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,».

3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche ed economali delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di compentenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, i contratti in essere alla data del 31 dicembre 1993 e relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché relativi alle connesse utenze telefoniche, elettriche e quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali movimentazione e facchinaggio, dattilografia, immissione dati, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento e simili, già prorogati al 30 giugno 1994 e nella cui titolarità è subentrato, a far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati al 31 dicembre 1995, alle condizioni dai medesimi contratti previste. Per le analoghe esigenze relative al centro di elaborazione dati già operante presso la soppressa Agenzia provvede la Ragioneria generale dello Stato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i contratti di cui al comma 3 possono essere motivatamente prorogati, per un massimo di un anno, dalle amministrazioni competenti, previa verifica della loro indispensabilità per assicurare la continuità dei servizi. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 3 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

5. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dai seguenti: «Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.».

Art. 12.

Disposizioni in materia fiscale

1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle

leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al 15 aprile 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data, ancorché alla stessa data non ancora dichiarati.

2. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

Art. 13.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono considerati inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso.

Art. 14.

Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64

1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8.

Art. 15.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE è compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Conseguentemente il soggetto concedente o appaltante provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F.*

2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398.

Art. 16.

Disposizioni in materia di interventi cofinanziati

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con il Ministro del tesoro.».

Art. 17.

Attività dell'IPI - ex IASM

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI), intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.

2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM ora IPI.

Art. 18.

Attività del FORMEZ e della SVIMEZ

1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del CIPE del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese, e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione organica n. 2, alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ; la gestione di tali progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai propri compiti istituzionali ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica, il quale definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi; le eventuali economie di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, a carico del quale sono considerate anche le somme necessarie per il funzionamento del FORMEZ. Sono trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tutti gli altri progetti formativi; il FORMEZ provvede a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme, già conferite per la loro realizzazione, che saranno riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto.

4. Ferme restando le proprie finalità istituzionali, il FORMEZ può essere destinatario di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato, sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

5. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'articolo 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993 come sostituito dall'articolo 3.

Art. 19.

Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti

1. Le materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. È attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attività turistico-alberghiere, ivi comprese le attività creditizie.

3. È attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla società Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.

4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.

5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario *ad acta*, riferendo trimestralmente al

CIPE sul suo operato. Il commissario *ad acta* esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attività, di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali.

7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, «dichiarate chiuse» trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attività creditizie.

8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo della istruzione professionale.

9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.

Art. 20.

Disposizioni sulla società per azioni per la gestione degli impianti idrici

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le parole: «una o più società per azioni» sono sostituite dalle parole: «una società per azioni». I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici.

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici.».

2. Alle esigenze finanziarie connesse al perseguimento degli scopi sociali della società di cui al presente articolo continua a provvedersi mediante trasferimenti disposti dal Ministro del tesoro, a valere sulle somme individuate allo scopo dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 21.

Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro

1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G722

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1994, n. 676.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e per l'assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto, ovvero otterranno, entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

Art. 2.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* *(Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali)*. — *1.* Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto, ovvero otterranno, entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto, possono dare comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.».

Art. 3.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11.* In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie

di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità.».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

4. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1994 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

5. Gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di corrispondere ad esigenze dell'amministrazione, possono, a carico dei propri bilanci, sempre che dispongano di adeguate risorse finanziarie, trasformare, nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, il profilo professionale dei propri dipendenti che sono inquadrati nelle qualifiche funzionali fino alla quarta.

Art. 4.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 5.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossorvarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

MARONI, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0723

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1994, n. **677.**

Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 942/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di estendere le misure di embargo previste nei confronti della Serbia e del Montenegro anche alle zone della Bosnia Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;

Vista la risoluzione n. 944/1994 con la quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberato la revoca dell'embargo nei confronti di Haiti;

Visti i regolamenti numeri 2471/1994 e 2543/1994 con i quali il Consiglio dell'Unione europea ha dato attuazione alle predette risoluzioni ONU;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativo all'embargo nei confronti delle zone della Bosnia Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'attività economica svolta e non superiore al valore medesimo.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni alle forniture destinate alle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero in conformità alle determinazioni del Comitato istituito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 724/91, sono valide, ove del caso, anche per l'utilizzo dei fondi congelati in base all'articolo 6 del regolamento n. 2471/94 e per le connesse operazioni bancarie, nonché per il trasporto delle relative merci per via aerea o marittima.

2. Le deroghe ai divieti previste dal regolamento n. 2471/94, diverse da quello di cui al comma 1, possono essere disposte secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355.

Art. 3.

1. Le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1994, n. 434, cessano di avere efficacia nei confronti di Haiti dalla data del 16 ottobre 1994.

Art. 4.

1. Le disposizioni di legge emanate dallo Stato italiano in esecuzione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, recanti provvedimenti di embargo nei confronti di Stati esteri, cessano di avere efficacia dalla data in cui i provvedimenti sono revocati; nel caso di sospensione di questi ultimi l'efficacia resta sospesa fino alla data del loro ripristino.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

BERNINI, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0724

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° dicembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Mourre Alexis presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Mourre Alexis, cittadino francese, nato a Suresnes, dipartimento Hauts de Seine il 25 marzo 1963, di Avocat in Francia è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense secondo le modalità che seguono.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto tributario;
diritto del lavoro;
diritto civile;
diritto commerciale;
diritto costituzionale;
diritto ecclesiastico;
diritto amministrativo;
diritto penale;
diritto processuale civile;
diritto processuale penale.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

Per essere ammesso all'esame l'interessato presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. Il candidato sarà ammesso alla prova orale se conseguirà in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 1° dicembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A7753

DECRETO 1° dicembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Rahmanian Javad presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Sentito il Consiglio nazionale degli ingegneri, secondo cui il migrante è in possesso di titolo protetto in Germania e quindi con riferimento a casi analoghi, egli è in possesso di «prodotto finito» in Germania art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115;

Ritenuto pertanto che la formazione dell'interessato, comparata con quella dell'ingegnere italiano, esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Rahmanian Javad nato il 21 gennaio 1945 a Mashad (Iran), cittadino italiano, di «Diplom Ingenieur» sezione civile conseguito presso l'Università di Berlino (Germania) è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri in Italia.

Roma, 1° dicembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A7754

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Siena.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Toscana e Umbria n. 2303 del 15 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Siena;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A7765

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 novembre 1994.

Trasferimento di un debito del Fondo di previdenza del personale I.N.C.I.S. di L. 9.981.646 all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazione è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, recante «Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 luglio 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e nominato un commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 maggio 1984 con il quale sono state avocate al Ministro del tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazione ora I.G.E.D. le residue operazioni di liquidazione del Fondo di previdenza del personale dell'I.N.C.I.S.;

Considerato che il Fondo di previdenza per il personale dell'I.N.C.I.S. è debitore nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari di Bologna per indennità di anzianità dovute a due dipendenti ex I.N.C.I.S. assegnati al predetto I.A.C.P. di Bologna;

Considerato che l'importo dovuto a titolo di indennità di anzianità è stato accertato in L. 9.981.646 e che sono in contestazione le modalità di pagamento della somma dovuta;

Rilevato pertanto che, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie del Fondo di previdenza per il personale dell'I.N.C.I.S. e pervenire alla chiusura, occorre trasferire, ai sensi dell'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/56, il suddetto debito dal Fondo di previdenza del personale I.N.C.I.S. all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (I.S.E.S.);

Decreta:

Il debito del Fondo di previdenza del personale I.N.C.I.S. di L. 9.981.646 nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari di Bologna, relativo alle indennità di anzianità maturate da due dipendenti ex I.N.C.I.S., è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (I.S.E.S.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7755

DECRETO 29 novembre 1994.

Trasferimento di un debito del Fondo di previdenza del personale I.N.C.I.S. di L. 180.996.921 all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazione è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, recante «Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 luglio 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e nominato un commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 maggio 1984 con il quale sono state avocate al Ministro del tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazione ora I.G.E.D. le residue operazioni di liquidazione del Fondo di previdenza del personale dell'I.N.C.I.S.;

Considerato che il Fondo di previdenza per il personale dell'I.N.C.I.S. è debitore nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari di Roma per indennità di anzianità dovute a quarantatré dipendenti ex I.N.C.I.S. assegnati al predetto I.A.C.P. di Roma;

Considerato che l'importo dovuto a titolo di indennità di anzianità è stato accertato in L. 180.996.921 e che sono in contestazione le modalità di pagamento della somma dovuta;

Rilevato pertanto che, al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie del Fondo di previdenza per il personale dell'I.N.C.I.S. e pervenire alla chiusura, occorre trasferire, ai sensi dell'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/56, il suddetto debito dal Fondo di previdenza del personale I.N.C.I.S. all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.);

Decreta:

Il debito del Fondo di previdenza del personale I.N.C.I.S. di L. 180.996.921 nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari di Roma, relativo alle indennità di anzianità per quarantatre dipendenti del Fondo medesimo, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7756

DECRETO 29 novembre 1994.

Trasferimento di un debito di L. 12.000.000 dal Fondo di previdenza del personale I.N.C.I.S. all'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazione è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, recante «Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 luglio 1976, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e nominato un commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 maggio 1984 con il quale sono state avocate al Ministro del tesoro ed affidate all'Ufficio liquidazione ora I.G.E.D. le residue operazioni di liquidazione del Fondo di previdenza del personale dell'I.N.C.I.S.;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria del Fondo di previdenza del personale I.N.C.I.S. è ostacolato da una vertenza giudiziaria instaurata tra il suddetto Fondo ed il sig. Trivelli Elio il quale chiede il riconoscimento di diritti patrimoniali attinenti al proprio rapporto di impiego e computati in complessive L. 12.000.000;

Decreta:

Il debito in contestazione di L. 12.000.000, relativo ad indennità dovuta al sig. Trivelli Elio, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dal Fondo di previdenza del personale I.N.C.I.S. all'ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7757

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 novembre 1994.

Autorizzazione alla società Assimoco Vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1990 con cui la Assimoco Vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 22 marzo 1993 e le successive integrazioni con le quali la Assimoco Vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 433381 del 14 novembre 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP;

Decreta:

La Assimoco Vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7758

DECRETO 28 novembre 1994.

Autorizzazione alla società Norwich Union Vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1992 con il quale la Norwich Union Vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la domanda in data 3 maggio 1994 e le successive integrazioni con le quali la Norwich Union Vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 433382 del 14 novembre 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP;

Decreta:

La Norwich Union Vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7759

DECRETO 28 novembre 1994.

Approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo dalla Systema Vita S.p.a. alla Duerre-Vita S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 68 della suddetta legge;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 4 agosto 1988 con il quale la Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sulla durata della vita umana, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Visti i decreti ministeriali del 7 febbraio 1991 e 15 aprile 1992 di autorizzazione alla Duerre Vita S.p.a., già Progetto Vita S.p.a., con sede in Bologna, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742/1986;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione della Systema Vita S.p.a. e della Duerre Vita S.p.a. rispettivamente in data 21 giugno 1993 e 20 aprile 1993, concernenti il trasferimento parziale di portafoglio assicurativo dalla Systema Vita S.p.a. e della Duerre Vita S.p.a.;

Vista l'istanza in data 29 luglio 1993, con la quale la predetta Systema Vita S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale del portafoglio;

Visto l'atto di cessione stipulato in data 27 luglio 1993 tra la Systema Vita S.p.a. e la Duerre Vita S.p.a., concernente il sopra indicato trasferimento parziale di portafoglio;

Visti gli elenchi dei contratti oggetto del trasferimento, depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera n. 433031 del 19 ottobre 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito al predetto trasferimento parziale di portafoglio;

Ritenuto pertanto che, per il citato trasferimento di portafoglio assicurativo, ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, nelle premesse citate, riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, dalla Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, alla Duerre Vita S.p.a., con sede in Bologna.

Art. 2.

I contratti di assicurazione oggetto del trasferimento di portafoglio di cui al precedente art. 1 sono riportati negli elenchi depositati presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il trasferimento di portafoglio di cui al precedente art. 1 ha effetto a decorrere dall'ultimo giorno del trimestre solare in corso al momento della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7760

DECRETO 28 novembre 1994.

Autorizzazione alla società Commercial Union Vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 1989 con il quale la Commercial Union Vita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la domanda in data 16 giugno 1994 e le successive integrazioni con le quali la Commercial Union Vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 433223 del 7 novembre 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP;

Decreta:

Art. 1.

La Commercial Union Vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7761

DECRETO 28 novembre 1994.

Autorizzazione alla società Verona Previdenza S.p.a., in Verona, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

Vista la domanda in data 8 aprile 1994 e le successive integrazioni con le quali la Verona Previdenza S.p.a., con sede in Verona, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 433385 del 14 novembre 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP;

Vista la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) ed in particolare l'art. 5, comma 3;

Considerato che la Società cattolica di assicurazioni S.p.a. in qualità di azionista di maggioranza, si è impegnata a non procedere all'alienazione della propria partecipazione di controllo nel primo triennio di attività;

Decreta:

La Verona Previdenza S.p.a., con sede in Verona, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I e assicurativa nel ramo V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

La Società cattolica di assicurazione S.p.a. potrà procedere all'alienazione della propria partecipazione azionaria di controllo nel primo triennio di attività, previa autorizzazione dell'ISVAP ai sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7762

DECRETO 28 novembre 1994.

Autorizzazione alla società Risparmio Vita S.p.a., in Torino, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e le altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 1988 con il quale la Risparmio Vita S.p.a., con sede in Torino, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la domanda in data 15 marzo 1992 e le successive integrazioni con le quali la Risparmio Vita S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 433224 del 7 novembre 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP;

Decreta:

Art. 1.

La Risparmio Vita S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7763

DECRETO 28 novembre 1994.

Autorizzazione alla società Carivita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 1991 con il quale la Compagnia di assicurazione e riassicurazione vita Carivita S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la domanda in data 19 luglio 1993 e le successive integrazioni con le quali la Compagnia di assicurazione e riassicurazione vita - Carivita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 433383 del 14 novembre 1994 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia di assicurazione e riassicurazione vita - Carivita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7764

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 30 novembre 1994.

Proroga dei termini per modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visti i decreti ministeriali 9 novembre 1993 e 24 gennaio 1994, costitutivi della commissione di studio per il riordino dei programmi dei corsi di specializzazione ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75, fissati con decreti ministeriali 24 aprile 1986 e 14 giugno 1988;

Considerato che la suddetta commissione ha ultimato i propri lavori e che la relativa proposta di nuovi programmi è attualmente all'esame del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il prescritto parere obbligatorio;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127, e in particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilità di introdurre modifiche e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno;

Viste le ordinanze ministeriali 31 dicembre 1992, n. 376 e 9 dicembre 1993, n. 345;

Considerato che gli emanandi nuovi programmi comporteranno la necessità di conseguenziali modifiche alla vigente ordinanza n. 127/91 al fine di rendere più efficace la gestione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap;

Ritenuta pertanto, l'opportunità, in attesa del completamento delle procedure per la definizione dei nuovi programmi, di prorogare il termine di cui al citato art. 38 dell'ordinanza ministeriale n. 127/91;

Ordina:

Art. 1.

Limitatamente all'anno scolastico 1995-96, il termine previsto dall'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilità di introdurre modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 127/91 citata nelle premesse, fissato al 10 dicembre del corrente anno, è prorogato al 28 febbraio 1995.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: D'ONOFRIO

94A7766

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in un profilo riconducibile al n. 32 «traduttore-interprete».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48 CEE del Consiglio, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni;

Vista la domanda in data 23 settembe 1994, integrata il 27 ottobre 1994, prodotta dalla signora Beate Sauerbrunn, nata a Landau (Repubblica federale di Germania) e residente a Vercelli, in via Fezzan, 51, cittadina tedesca, ai fini del riconoscimento del proprio diploma tedesco di traduttore (Diplom-Ubersetzerin), conseguito presso l'Università degli studi di Heidelberg, per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in profili riconducibili ai numeri 32 e 33 del personale dei ministeri, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il verbale del 9 novembre 1994 della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, nel quale è espressa intesa favorevole al riconoscimento ai fini dell'accesso a profilo professionale riconducibile al n. 32 «traduttore-interprete» del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1994, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali on. prof. Giuliano Urbani»;

Decreta:

Il titolo accademico di «Diplom-Ubersetzer», rilasciato dall'Università degli studi di Heidelberg (Repubblica federale di Germania) alla signora Beate Sauerbrunn, cittadina tedesca, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, quale titolo abilitante per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in un profilo riconducibile al n. 32 «traduttore-interprete» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 per il personale dei ministeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A7781

DECRETO 30 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in profili riconducibili al n. 15 «ragioniere» e n. 19 «assistente economico».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, che attua la direttiva n. 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993»;

Vista la domanda in data 15 luglio 1994, prodotta dalla signora Kalliopi Doti, nata a Volissos (Grecia) e residente in Torino, via Conte di Roccavione, 48, cittadina greca, ai fini del riconoscimento del titolo di studio della Scuola di amministrazione ed economia rilasciato a Psacna (Grecia) il 19 aprile 1989, per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni con il profilo di «educatore professionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il verbale del 26 ottobre 1994 della conferenza di servizi di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo n. 319/1994, ove è espressa intesa favorevole al riconoscimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1994, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali on. prof. Giuliano Urbani»;

Decreta:

Il titolo professionale della Scuola di amministrazione e tecnologia, conseguito in Grecia dalla signora Kalliopi Doti, è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, quale titolo valido per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in profili riconducibili al n. 15 «ragioniere» e n. 19 «assistente economico», VI qualifica funzionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A7782

DECRETO 30 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in profilo riconducibile al n. 245 «educatore» e a quello di «educatore professionale».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, che attua la direttiva n. 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993»;

Vista la domanda in data 7 marzo 1994, integrata l'8 giugno 1994, prodotta dalla signora Eva Lis Mari Pettersson, nata a Umeå (Svezia) e residente in Fregene, via Cala Gonone, 4, cittadina svedese, ai fini del riconoscimento dei titoli di studio di «Ålderdomshem-Föreständare» conseguito in Svezia, per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni con il profilo di «educatore professionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in particolare l'allegato *A*, contenente i profili professionali del personale del comparto Enti locali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

Visti i verbali di conferenza di servizi — di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo n. 319/1994 — del 19 luglio e 26 ottobre 1994, nel quale ultimo è espressa intesa favorevole al riconoscimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1994, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali on. prof. Giuliano Urbani»;

Decreta:

Il titolo professionale di «Ålderdomshem-Forestandare» conseguito in Svezia presso la Scuola superiore di assistenza sociale e sanitaria di Ekbacka dalla signora Eva Lis Mari Petersson, è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, quale titolo abilitante per l'accesso all'impiego presso pubbliche amministrazioni in profilo riconducibile al n. 245 «educatore» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e a quello di «educatore professionale», relativo alla qualifica di «istruttore» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 994

Il Ministro: URBANI

94A7783

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1994.

Ripiano della maggiore spesa autorizzata per l'esercizio 1990 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 recante norme per il finanziamento del Servizo sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334 il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa, sono assunti a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 262/1990 convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico delle regioni e delle province autonome e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;

Considerato che in base al comma 3-*quater* del più volte citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, al pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 30 maggio 1994, concernente l'assegnazione alle regioni e province autonome interessate della somma complessiva di L. 1.094.734.330.983 per il pagamento delle rate di ammortamento scadenti il 30 giugno 1994, relative ai mutui assunti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l'esercizio finanziario 1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi oneri di ammortamento per il primo semestre 1994, con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale 1994, parte corrente;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ha espresso, in data 30 marzo 1994, parere favorevole in ordine alla proposta in esame, con l'intesa che si intenda reso anche per la restante assegnazione del mese di dicembre 1994;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 parte corrente — è assegnata alle regioni e province autonome interessate, per le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di L. 1.094.734.330.983, nella misura degli importi indicati per ciascuna di esse nella tabella in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 3 agosto 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1994 RATA 30 GIUGNO 1994 - MUTUI RIPIANO MAGGIORE SPESA SANITARIA 1990.

Regioni	Assegnazioni
Piemonte	45.273.361.506
Valle d'Aosta	3.457.622.590
Lombardia	197.187.761.359
Provincia autonoma di Trento	6.066.152.692
Veneto	91.772.040.470
Friuli-Venezia Giulia	13.109.932.771
Liguria	47.978.237.296
Emilia-Romagna	257.250.566.615
Toscana	202.295.334.670
Umbria	15.714.581.066
Marche	37.600.890.795
Campania	83.631.829.952
Puglia	73.184.553.140
Calabria	20.211.466.061
	1.094.734.330.983

94A7792

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 1994.

Pubblicazione del prezzo della specialità medicinale Sandimmun.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione III - n. 1157 del 1993 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., obbligava il CIP a provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla menzionata società — ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1992 — per la specialità medicinale «Sandimmun» nelle confezioni appresso elencate;

Vista la sentenza del medesimo organo giurisdizionale n. 1397 del 23 marzo-18 luglio 1994 che, considerato che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha identificato il CIPE quale organo ad esso subentrante con conseguente obbligo di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* di provvedere alla pubblicazione nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla ricorrente per le confezioni appresso elencate della specialità medicinale in questione, insieme agli elementi identificativi delle stesse;

Ritenuto che a tale pubblicazione può provvedersi a cura del direttore generale del servizio preposto, tra l'altro, ai servizi di segreteria del CIPE;

Considerato che i prezzi appresso elencati non hanno autonoma vigenza, ma costituiscono soltanto la base di calcolo per i prezzi determinati secondo i criteri di cui alla delibera CIPE del 25 febbraio 1994;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei prezzi proposti dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. per le seguenti specialità medicinali:

SANDIMMUN:

30 cps 100 mg 025306059 L. 360.000
50 cps 50 mg 025306046 L. 310.000
50 cps 25 mg 025306034 L. 160.000

Roma, 5 dicembre 1994

Il direttore generale: MUNZI BITETTI

94A7793

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 1994.

Pubblicazione del prezzo della specialità medicinale Pleiamide.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione III - n. 1699 del 1993 che, pronunciando sul ricorso proposto dalla Laboratori Guidotti S.p.a., obbligava il CIP a provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla menzionata società — ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1992 — per la specialità medicinale «Pleiamide» (già «Bidianet») 40 cpr;

Considerato che tale sentenza è stata notificata in data 5 novembre 1993 al CIP e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è passata in giudicato dal 4 gennaio 1994;

Considerato che il medesimo organo giurisdizionale, pronunciando su analoghe fattispecie, preso atto che il CIP è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1994, ha identificato il CIPE quale organo ad esso subentrante con conseguente obbligo di quest'ultimo, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei prezzi proposti dalle società ricorrenti per le specialità medicinali, insieme agli elementi identificativi delle stesse;

Visto l'atto in data 21 ottobre 1994 con il quale la società interessata ha intimato il CIPE di ottemperare al giudicato formatosi sulla menzionata sentenza 1699/93;

Ritenuto che a tale pubblicazione può provvedersi a cura del direttore generale del servizio preposto, tra l'altro, ai servizi di segreteria del CIPE;

Considerato che il prezzo di seguito indicato non ha autonoma vigenza, ma costituisce soltanto la base di calcolo per il prezzo determinato secondo i criteri di cui alla delibera CIPE del 25 febbraio 1994;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del prezzo proposto dalla Laboratori Guidotti S.p.a. per la seguente specialità medicinale:

PLEIAMIDE:

40 cpr 026100038 L. 13.350

Roma, 5 dicembre 1994

Il direttore generale: MUNZI BITETTI

94A7794

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 21 novembre 1994.

Rettifica al decreto rettorale 29 ottobre 1994 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 194-0049, con il quale si modifica lo statuto dell'Università e più specificatamente vengono trasformate le scuole dirette a fini speciali per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, di terapisti della riabilitazione e per tecnici di laboratorio biomedico nei corrispondenti corsi di diplomi universitari;

Vista la discordanza tra il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico dal corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico e il decreto rettorale n. 194-0049 e quanto previsto nella parte che riguarda il diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico, essendo stata inserita in questo ultimo per errore di trascrizione, la disciplina di nozione di anatomia patologica II in seno al corso E5.3 anatomia patologica II;

Considerato che occorre provvedere con urgenza alla rettifica di cui sopra;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 194-0049, viene rettificato nella parte relativa al diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico e più specificatamente nell'indirizzo di laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia, II semestre E5.3, in quanto la suddetta parte è inficiata da meri errori materiali; pertanto il punto E5.3 viene così riformulato:

E5.3: *Corso integrato di anatomia patologica II:*

nozioni di anatomia patologica microscopica;

nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

Conseguentemente la disciplina di nozioni di anatomia patologica II è soppressa.

L'Aquila, 21 novembre 1994

Il rettore: SCHIPPA

94A7796.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università 1991-93;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come segue:

Nel Titolo XIV dello statuto, relativo alla facoltà di architettura dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, sono inseriti i seguenti corsi di diploma universitario:

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA E IN DISEGNO INDUSTRIALE

Art. 1 *(Istituzione e durata dei corsi di diploma universitario).* — Presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono istituiti:

il corso di diploma universitario in edilizia/indirizzo rilevamento;

il corso di diploma universitario in edilizia/indirizzo costruzione-gestione;

il corso di diploma universitario in disegno industriale.

I corsi di diploma universitario in edilizia/indirizzo rilevamento, in edilizia/indirizzo costruzione-gestione, hanno lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio, della gestione e della stima economica dei processi edilizi.

Il corso di diploma universitario in edilizia/indirizzo rilevamento fornisce competenze nel campo dell'attività di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato universitario in edilizia - indirizzo rilevamento».

Il corso di diploma universitario in edilizia/indirizzo costruzione-gestione fornisce competenze per rispondere alla domanda presente nel settore edilizio, tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile e nel campo della gestione e stima economica dei processi edilizi.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato universitario in edilizia, indirizzo costruzione-gestione».

Il corso di diploma universitario in disegno industriale ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del disegno industriale. Il corso di diploma universitario in disegno industriale fornirà competenze dirette a svolgere le seguenti attività professionali:

gestione e direzione tecnica di aziende produttrici nel campo dell'industrial design;

gestione e direzione della distribuzione e del marketing dei prodotti;

assistenza, per gli aspetti produttivi, nella predisposizione dei progetti esecutivi e nella costruzione di prototipi;

predisposizioni di analisi e verifiche dei requisiti ergonomici del prodotto di serie;

prove e controlli delle prestazioni tecniche dei materiali e dei componenti impiegati nel prodotto di serie.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato universitario in disegno industriale».

La durata degli studi per i suddetti diplomi universitari è triennale.

Negli Atenei in cui allo stesso corso di diploma universitario concorrono la facoltà di architettura e la facoltà di ingegneria, il senato accademico individuerà le opportune forme di collaborazione per la programmazione e la gestione delle attività didattiche, fermo restando che detto corso di studi deve essere incardinato presso una delle due facoltà.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma)*. — Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma universitario, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore nella misura pari al restante 30% del punteggio complessivo. Il consiglio di facoltà approva gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati al corso di laurea in architettura dopo aver sostenuto il test di ammissione e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 3 *(Affinità fra corsi di laurea e diploma universitari)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in edilizia è dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in disegno industriale è dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in disegno industriale.

Al diplomato in edilizia - indirizzo costruzione-gestione, al diplomato in edilizia - indirizzo rilevamento e al diplomato in disegno industriale che si vogliano iscrivere al corso di laurea considerato affine verranno riconosciuti gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale e professionale, propedeutica alla formazione richiesta dal corso di laurea quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli studi sostenuti avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai *curricula* dei corsi di laurea;

gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a 18 annualità;

le facoltà indicheranno sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i *curricula*, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea;

gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea;

il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere;

nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Nel trasferimento degli studenti dal corso di laurea al corso di diploma universitario il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del diploma universitario cui lo studente si potrà iscrivere; un esame sostenuto fra gli insegnamenti delle aree disciplinari previste nell'ordinamento del corso di laurea in architettura esenta dal sostenere fino a due moduli didattici delle aree didattico-formative previste dai *curricula* dei diplomi universitari e ritenute corrispondenti. Alcuni specifici insegnamenti del corso di laurea sono ritenuti sostitutivi di moduli didattici del diploma universitario.

Per il riconoscimento degli esami sostenuti nel corso di laurea e ritenuti sostitutivi di moduli didattici previsti nel diploma universitario il consiglio di facoltà definirà in sede di manifesto degli studi la tabella delle corrispondenze.

Gli studenti iscritti alla «scuola diretta a fini speciali per il rilevamento e la rappresentazione dei beni architettonici», istituita presso la facoltà di architettura, e i diplomati presso tale scuola possono chiedere il trasferimento o l'iscrizione al corso di diploma universitario in edilizia indirizzo rilevamento.

Il consiglio del corso di diploma, esaminato il *curriculum* di ognuno, indicherà quale degli insegnamenti seguiti con esito positivo presso tale scuola possano essere ritenuti sostitutivi dei moduli didattici del corso di diploma universitario, quanti e quali moduli didattici debbano essere ancora seguiti, quali esami debbano essere sostenuti e a quale anno di corso possano essere iscritti. Tali studenti non rientreranno nel numero programmato.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi e ordinamento didattico)*. — L'attività didattica è organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da più docenti. Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto, corrispondono ad una annualità.

L'attività didattica complessiva comprende n. 2.100 ore suddivise in:

1.700 ore (diploma universitario in edilizia) 1.600 ore (diploma universitario in disegno industriale) ovvero 34/32 moduli e 17/16 annualità per attività didattica così come stabilito nelle tabelle di ripartizione e organizzazione delle ore e degli insegnamenti;

200 ore (diploma universitario in edilizia) 250 ore (diploma universitario in disegno industriale) per attività di laboratorio per esercitazioni verranno stabilite dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi;

200 ore (diploma universitario in edilizia) 250 ore (diploma universitario in disegno industriale) per attività di tirocinio verranno stabilite dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi.

Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno comunque essere superiori a 17.

L'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati.

L'attività didattica è articolata:

per tutti i diplomi universitari in didattica per la formazione di conoscenze di base formata da 1.200 ore (12 annualità/24 moduli) attribuite ad aree disciplinari all'interno delle quali le facoltà definiscono gli specifici insegnamenti da attivare;

per tutti i diplomi universitari in didattica per la formazione tecnico professionale attraverso corsi monografici o integrati, attraverso laboratori di sperimentazione e di tirocinio per il resto delle ore fino alla concorrenza delle 2.100 ore.

Nel definire la modalità di esame sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera.

Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Parte dell'attività didattica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore di ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali.

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

TABELLA *A*

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA
INDIRIZZO RILEVAMENTO

FORMAZIONE DI BASE DI 1.200 ORE (24 MODULI DIDATTICI)

Corsi monodisciplinari:

Corso	Ore/moduli
Istituzioni di matematiche . . . . . (Area delle scienze matematiche) (A02A/A02B)	100 ore/2 moduli
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva	100 ore/2 moduli
Disegno dell'architettura . . . . . . (Area della rappresentazione) (H11X)	100 ore/2 moduli
Fondamenti di progettazione architettonica . . . . (Area della progettazione) (H010A)	100 ore/2 moduli
Legislazione dell'OO.PP. e dell'edilizia. . . . . (Area delle discipline giuridiche) (N10X)	100 ore/2 moduli
Elementi di scienza delle costruzioni (Area della geotecnica, della scienza e della tecnica delle costruzioni) (H06X/H07A/H07B)	100 ore/2 moduli
Elementi di fisica tecnica. . . . . . (Area della fisica, della fisica tecnica e degli impianti tecnici) (B01A / B01B / I05A / I05B / H08A/H09A)	100 ore/2 moduli
Topografia . . . . (Area della topografia e cartografia) (H05X)	100 ore/2 moduli
Fondamenti di storia dell'architettura. . . . . (Area della storia dell'architettura) (H12X)	100 ore/2 moduli
Estimo e contabilità dei lavori . . (Area delle discipline estimative)	100 ore/2 moduli

Corsi integrati:

Corso	Ore/moduli
Disegno automatico. . . . . (Area della rappresentazione) (H11X) (Laboratorio integrato di informatica applicata) (K05A/H8A/H10A/H11X)	50 ore+50 ore 2 moduli

Tecnologia dei materiali e chimica applicata Elementi di tecnologia dell'architettura. . . . . (Area della chimica applicata) (I14A) (Area della progettazione, della produzione e delle tecnologie edilizie) (H08A/H08B/H09A/H09B/H010A)	50 ore+50 ore 2 moduli

FORMAZIONE DI INDIRIZZO 500 ORE (10 MODULI DIDATTICI)

Corsi monodisciplinari:

Complementi di storia dell'architettura (Area della storia dell'architettura) (H12X)	100 ore/2 moduli
Rilievo dell'architettura. . . . . . . (Area della rappresentazione) (H11X)	100 ore/2 moduli
Complementi di tecnologia dell'architettura (Area della progettazione, della produzione e delle tecnologie edilizie) (H08A/H08B/H09A/H09B/H010A)	100 ore/2 moduli

Corsi integrati:

Fotogrammetria architettonica Disegno automatico. . . . . (Area della topografia e cartografia) (H05X) (Area della rappresentazione) (H11X)	50 ore+50 ore 2 moduli
Storia delle tecniche architettoniche Teorie e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico. . . . . (Area della storia dell'architettura) (H12X) (Area della geotecnica, della scienza e della tecnica delle costruzioni) (H06X/H07A/H07B)	50 ore+50 ore 2 moduli

Laboratori e tirocinio:

Attività di laboratorio per esercitazioni	200 ore
Attività di tirocinio.	200 ore

TABELLA *B*

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA INDIRIZZO COSTRUZIONE E GESTIONE

FORMAZIONE DI BASE 1.200 ORE (24 MODULI DIDATTICI)

Corsi monodisciplinari:

Istituzioni di matematiche . . . . . (Area delle scienze matematiche) (A02A/A02B)	100 ore/2 moduli
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva	100 ore/2 moduli
Disegno dell'architettura . . . . . . (Area della rappresentazione) (H11X)	100 ore/2 moduli
Fondamenti di progettazione architettonica . . . . (Area della progettazione) (H010A)	100 ore/2 moduli
Tecnologia dell'architettura . . . . (Area della progettazione, della produzione e delle tecnologie edilizie) (H08A/H08B/H09A/H09B/H010A)	100 ore/2 moduli
Legislazione dell'OO.PP. e dell'edilizia. . . . . (Area delle discipline giuridiche) (N10X)	100 ore/2 moduli
Elementi di tecnica delle costruzioni (Area della geotecnica, della scienza e della tecnica delle costruzioni) (H06X/H07A/H07B)	100 ore/2 moduli
Elementi di fisica tecnica. . . . . . (Area della fisica, della fisica tecnica e degli impianti tecnici) (B01A/B01B/I05A/I05B/H08A/H09A)	100 ore/2 moduli
Topografia . . . . (Area della topografia e cartografia) (H05X)	100 ore/2 moduli
Fondamenti di storia dell'architettura. . . . . (Area della storia dell'architettura) (H12X)	100 ore/2 moduli

Corsi integrati:

Elementi di geotecnica
Elementi di scienza delle costruzioni . . . 50 ore+50 ore
(Area della geotecnica, della scienza e della tecnica delle costruzioni) 2 moduli
(H06X/H07A/H07B)

Disegno automatico . . . . 50 ore+50 ore
(Area della rappresentazione) 2 moduli
(H11X)
(Laboratorio integrato di informatica applicata)
(K05A/H8A/H10A/H11X)

FORMAZIONE DI INDIRIZZO 500 ORE (10 MODULI DIDATTICI)

Corsi monodisciplinari:

Estimo . . . . 100 ore/2 moduli

Estimo e contabilità dei lavori . . 100 ore/2 moduli
(Area delle discipline estimative ed economiche)
(H15X/I27X/P01A/P02A/P02B)

Organizzazione del cantiere . . . . 100 ore/2 moduli

Programmazione e organizzazione della produzione . . . . 100 ore/2 moduli
(Area della produzione e delle tecnologie edilizie e dei caratteri costruttivi degli edifici)
(H08A/H09A/H08B/H09B/G05C)

Processi e metodi della produzione edilizia . . . . 100 ore/2 moduli
(Area della produzione edilizia)
(H08B/H09B)

Laboratori e tirocinio.

Attività di laboratorio per esercitazioni . . . . 200 ore

Attività di tirocinio . . . . 200 ore

TABELLA *C*

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN DISEGNO INDUSTRIALE

FORMAZIONE DI BASE 1600 ORE (32 MODULI DIDATTICI)

Corsi monodisciplinari:

Insegnamenti consigliati
Istituzioni di matematiche . . . . . 100 ore/2 moduli
(Area delle scienze matematiche e scienze dell'informazione)
(A02A/A02B/K05A)

Statica/Meccanica dei solidi . . . . 100 ore/2 moduli
(Area della scienza dei materiali)
(I13X/I14A/I14B/H17A)

Teoria della ricerca architettonica contemporanea . . . . 100 ore/2 moduli
(Area della cultura del progetto)
(H09A/H010A)

Teorie e storia dell'arredamento e dell'oggetto d'uso . . . . 100 ore/2 moduli
(Area dell'architettura degli interni)
(H10C)

Teorie e storia del disegno industriale . . . . 100 ore/2 moduli

Storia dell'arte contemporanea . . 100 ore/2 moduli
(Area della storia dell'arte e della critica artistica)
(H09C/L25C/H12X)

Disegno industriale . . . . 300 ore/6 moduli
(Area del disegno industriale)
(H09A/I109C)

Tecnologie generali dei materiali . 100 ore/2 moduli

Ergonomia applicata al disegno industriale . . . . 100 ore/2 moduli

Materiali e componenti per la produzione in serie . . . . 100 ore/2 moduli
(Area della tecnologia dei materiali e controllo dei prodotti)
(H09A/H09B/H09C/I10X)

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva . . . . 100 ore/2 moduli

Disegno automatico . . . . 100 ore/2 moduli

Percezione e comunicazione visiva 100 ore/2 moduli
(Area del la rappresentazione e della comunicazione visiva)
(H11X)

Corsi integrati:

Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa/gestione dell'innovazione e dei progetti . . . . 50 ore+50 ore
(Area della produzione e pianificazione del prodotto di serie) 2 moduli
(H09B/H09C/I10X/127X)
(Area socioeconomica)
(P01A/Q05B)

Laboratori e tirocinio:

Attività di laboratorio per esercitazioni . . . . 250 ore

Attività di tirocinio . . . . 250 ore

Art. 5 *(Esame di diploma)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica; dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità sancite dal consiglio di facoltà.

Per l'esame di diploma il candidato dovrà presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale.

Art. 6 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 4.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

le modalità di attuazione e organizzazione della attività di laboratorio e di tirocinio;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Fino all'introduzione di nuove specifiche norme del nuovo regolamento di Ateneo spetta al consiglio di facoltà di architettura decidere in merito alle proposte del consiglio di diploma universitario riguardo a:

nomina del Presidente del corso di diploma universitario;

nomina del corpo docente;

variazioni tabellari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1994

Il rettore: TECCE

94A7795

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale».

Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1994.

94A7799

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, recante: «Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito».

Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572, recante: «Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizioni di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno al reddito» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1994.

94A7800

Mancata conversione del decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1994.

94A7832

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18955.XV.J(353) del 10 maggio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Colpo completo cal. 3"/50 TP-IM222» nonché i relativi subcomponenti sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico come di seguito indicato:

«Colpo completo cal. 3"/50 TP-IM222» conforme al dis. 145.515 prodotto dalla società Simmel difesa I categoria - gruppo C n. ONU 0339 1.4C.

«Cannello a percussione IM44» (altrimenti detto «Percussion primer MII 41 mod. O») conforme al dis.145.518 prodotto dalla società Explosivos Rio Tinto - Madrid (Spagna) IV categoria - n. ONU 0376 1.4S.

«Capsula a percussione M 61» (altrimenti detto «Primer Cup Assembly») conforme al disegno 8831157 prodotto dalla società Explosivos Rio Tinto - Madrid (Spagna) V categoria - gruppo A - n. ONU 0376 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11955.XV.J (495) del 5 ottobre 1994 i manufatti esplosivi che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende importare dalla ditta «Schaffler & Co.» di Vienna (Austria), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come qui di seguito specificati.

«BRWA - S.E.I. istantaneo» conforme disegno n. 100.01-00-01;

«BRWSA - S.E.I. istantaneo» conforme disegno n. 100.01-00-01s;

«BRWACu - S.E.I. istantaneo» conforme disegno n. 100.01-00-01;

«TZMSA - S.E.I. ritardato (0,5 sec.)» conforme disegno n. 100.02-00-01;

«TZMSUA - S.E.I. ritardato (0,5 sec.)» conforme disegno n. 100.02-00-01s;

«MIZA-20 - S.E.I. microritardato (20 ms)» conforme disegno n. 100.03-02-01;

«MIZA-40 - S.E.I. microritardato (40 ms)» conforme disegno n. 100.03-04-01;

«MIZA-80 - S.E.I. microritardato (80 ms)» conforme disegno n. 100.03-08-01;

«BRWF - S.E.I. istantaneo» conforme disegno n. 100.01-00-02;

«BRWSF - S.E.I. istantaneo» conforme disegno n. 100.01-00-02s;

«TZMSF - S.E.I. ritardato (0,5 sec.)» conforme disegno n. 100.02-00-02;

«MIZF-20 - S.E.I. microritardato (20 ms)» conforme disegno n. 100.03-02-02;

«MIZF-40 - S.E.I. microritardato (40 ms)» conforme disegno n. 100.03-04-02;

«BRWP - S.E.I. istantaneo» conforme disegno n. 100.01-00-03;

«BRWSP - S.E.I. (sismico) istantaneo» conforme disegno n. 100.01-02-03s;

«TZMSP - S.E.I. microritardato (0,5 sec.)» conforme disegno n. 100.02-00-03;

«MIZP-20 - S.E.I. microritardato (20 ms)» conforme disegno n. 100.03-02-03;

«MIZP-40 - S.E.I. microritardato (40 ms)» conforme disegno n. 100.03-04-03;

«MIZP-80 - S.E.I. microritardato (80 ms)» conforme disegno n. 100.03-08-03;

«MIZP-100 - S.E.I. microritardato (100 ms)» conforme disegno n. 100.03-10-03.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 9907 XV.J(520) datato 23 luglio 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Mini-linea detonante di innesco HNS/AL CS 414», che la società BPD Difesa e spazio S.p.a. intende importare dalla soc. Pyrospace (Francia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico

94A7769

Riconoscimento e classificazione di una miccia detonante

Con decreto ministeriale n. 559/C.12842.XV.J(380) del 19 ottobre 1994 la miccia detonante denominata: «NP-20», che la società Prodes - Prodotti esplodenti S.r.l. intende importare dalla ditta Sellier & Bellot di Vlasim (Repubblica ceca), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A7767

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.12701.XV.J(551) del 19 ottobre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Schuttler 4 di colore rosso» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nel proprio stabilimento di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A7768

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 15 novembre 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile fra gli Insegnanti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ferrara, costituita per rogito Consoli in data 30 aprile 1949, rep. 8249, reg. soc. 829, tribunale di Ferrara;

società cooperativa edilizia «Cooperativa dipendenti Bancoper Ferrara», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 21 aprile 1951, rep. 7692/4391, reg. soc. 992, tribunale di Ferrara;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Casa a responsabilità limitata», con sede in Ambrogio (Ferrara), costituita per rogito Feletti in data 3 luglio 1963, rep. 5459/2389, reg. soc. 2399, tribunale di Ferrara;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Temi», con sede in Latina, costituita per rogito Tosti-Croce in data 27 maggio 1949, rep. 2527, reg. soc. 393, tribunale di Latina, BUSC n. 123/25162;

società cooperativa edilizia «Silvia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Alfonsi in data 25 febbraio 1986, rep. 20318, reg. soc. 11293, tribunale di Latina, BUSC n. 2427/217731;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Girasole - Società a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 7 maggio 1973, rep. 9460, reg. soc. 3616, tribunale di Latina, BUSC n. 1213/126030;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Minerva fra impiegati e pensionati dello Stato e degli enti pubblici», con sede in Latina, costituita per rogito Altieri in data 12 giugno 1949, rep. 8787, reg. soc. 389, tribunale di Latina, BUSC n. 121/24633;

società cooperativa edilizia «Giardino degli Ulivi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 19 settembre 1975, rep. 17191, reg. soc. 4497, tribunale di Latina, BUSC n. 1394/140950;

società cooperativa edilizia «Giuseppe Di Vittorio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bassiano (Latina), costituita per rogito Fiore in data 29 dicembre 1986, rep. 4611, reg. soc. 12534, tribunale di Latina, BUSC n. 2586/226560;

società cooperativa edilizia «Il Rifugio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Campodimele (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 14 novembre 1987, rep. 67502, reg. soc. 13436, tribunale di Latina, BUSC n. 2669/231775;

società cooperativa edilizia «Orione - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Schettino in data 13 dicembre 1983, rep. 11155, reg. soc. 8782, tribunale di Latina, BUSC n. 2202/202506;

società cooperativa edilizia «S. Erasmo - Palazzina C 2° Lotto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Fuccillo in data 24 agosto 1979, rep. 5427, reg. soc. 6073, tribunale di Latina, BUSC n. 1743/170699;

società cooperativa edilizia «La Ricostruzione» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 9 aprile 1948, rep. 17490, reg. soc. 334, tribunale di Latina, BUSC n. 487/102337;

società cooperativa edilizia «Villaggio di Ulisse» a responsabilità limitata, con sede in Ponza (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 13 giugno 1970, rep. 65582, reg. soc. 2609, tribunale di Latina, BUSC n. 897/111636;

società cooperativa edilizia «Domus Nostra» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Ponza (Latina), costituita per rogito Pennacchia in data 18 settembre 1964, rep. 941, reg. soc. 130/64, tribunale di Latina, BUSC n. 259/90948;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Colli - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Alfonsi in data 1° aprile 1973, rep. 34, reg. soc. 3582, tribunale di Latina, BUSC n. 1181/124605;

società cooperativa edilizia «Flora Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita per rogito Torelli in data 23 settembre 1987, rep. 8839/2661, reg. soc. 2225, tribunale di Lucera, BUSC n. 3731/230975;

società cooperativa edilizia «L'Aurora» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), costituita per rogito Rinaldi in data 24 maggio 1983, rep. 9575, reg. soc. 6119, tribunale di Foggia - BUSC n. 2844/199742;

società cooperativa edilizia «Santissima Trinità di Dio - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Marzano in data 4 settembre 1976, rep. 5840, reg. soc. 3585, tribunale di Foggia, BUSC. n. 1696/147762;

società cooperativa edilizia «La Laguna» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lesina (Foggia), costituita per rogito Faenza in data 7 marzo 1975, rep. 1156, reg. soc. 576, tribunale di Lucera - BUSC n. 1538/138061;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edile ferroviaria Piero Favretti a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 15 dicembre 1947, rep. 5876, reg. soc. 5493, tribunale di Venezia, BUSC n. 109/16680;

società cooperativa edilizia «Paradiso Edificatrice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Murano (Venezia), costituita per rogito Polizzi in data 18 settembre 1964, rep. 1829 reg. soc. 8742, tribunale di Venezia, BUSC n. 605/89361;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia ancora fra gli ufficiali delle Forze armate - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Venturi in data 6 settembre 1962, rep. 8464, reg. soc. 8316, tribunale di Venezia, BUSC n. 682/74167;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Agordina Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agordo (Belluno), costituita per rogito Nunziata in data 13 maggio 1977, rep. 10727, reg. soc. 2448, tribunale di Belluno, BUSC n. 450/153067;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Benemerita» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 10 marzo 1977, rep. 40770, reg. soc. 8951, tribunale di Treviso, BUSC n. 1281/153043;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Mizar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Conegliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Aggio in data 1° marzo 1973, rep. 57665, reg. soc. 6503, tribunale di Treviso, BUSC n. 1143/126853;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Albettoniera a r.l.», con sede in Rovolon (Padova), costituita per rogito Vaudano in data 30 marzo 1985, rep. 14797, reg. soc. 23866, tribunale di Padova, BUSC n. 1842/212697;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Pineta 2023 a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 15 ottobre 1973, rep. 72812, reg. soc. 7669, tribunale di Verona, BUSC n. 1437/128242;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia I.N.A.I.L. di Treviso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 28 maggio 1949, rep. 5446, reg. soc. 2346, tribunale di Treviso, BUSC n. 455/38993;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione postelegrafonici (la casa ai postelegrafonici) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Treviso, costituita per rogito Battista Manavello in data 26 ottobre 1951, rep. 6272, reg. soc. 2274, tribunale di Treviso, BUSC n. 464/37287;

società cooperativa edilizia «Il Focolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 16 marzo 1951, rep. 21741, reg. soc. 3449, tribunale di Padova, BUSC n. 84/34287;

società cooperativa edilizia «Nuova S. Domenico - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Baone (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 13 ottobre 1990, rep. 54309, reg. soc. 36382, tribunale di Padova, BUSC n. 2112/250142;

società cooperativa edilizia «La Baracheta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 21 gennaio 1976, rep. 40634, reg. soc. 7310, tribunale di Vicenza, BUSC n. 1291/144441;

società cooperativa edilizia «Coop. fra Artigiani - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito Holler in data 14 luglio 1982, rep. 23517, reg. soc. 18977, tribunale di Padova, BUSC n. 1714/194230;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia fra dipendenti del comune di Verona» - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita per rogito Salvi in data 19 agosto 1949, rep. 10901, reg. soc. 2915, tribunale di Verona, BUSC n. 780/27871.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1994 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Quartone - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cancello e Arnone (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 27 ottobre 1986, rep. 39293, reg. soc. 6256/86, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, BUSC n. 3446/223681;

società cooperativa agricola «La Rinascita Carinarese - Soc. coop. agric. a r. l.», con sede in Carinaro (Caserta), costituita per rogito Barletta in data 12 novembre 1986, rep. 31702, reg. soc. 6528/87, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, BUSC n. 3696/232431;

società cooperativa agricola «Tulipano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Musto in data 12 giugno 1986, rep. 61279, reg. soc. 6034/86, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, BUSC n. 3405/222393;

società cooperativa agricola «La Tirrena - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Orsi in data 4 febbraio 1987, rep. 927, reg. soc. 6730/87, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, BUSC n. 3526/225912;

società cooperativa agricola «Matese Ovest - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gallo Matese (Caserta), costituita per rogito Riccio in data 23 dicembre 1977, rep. 12355, reg. soc. 48/78, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, BUSC n. 1940/158355;

società cooperativa agricola «L'Europea C.A.M.A.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Mondragone (Caserta) costituita per rogito Liotti in data 9 luglio 1982, rep. 3931, reg. soc. 1916/82, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, BUSC n. 2735/193457;

società cooperativa agricola «SA.NI.CA. Cooperativa a r.l.», con sede in Melito (Napoli), costituita per rogito Fisichella in data 21 maggio 1983, rep. 11444, reg. soc. 2526, tribunale di Napoli, BUSC. n. 10476;

società cooperativa agricola «Santa Maria del Monte di Novi Velia» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 24 aprile 1978, rep. 564, reg. soc. 231/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2286/158923;

società cooperativa agricola «RI.GE.ME. - Soc. coop. a resp. lim.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Curzio in data 12 dicembre 1986, rep. 23407, reg. soc. 193/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4405;

società cooperativa agricola «La Campanina» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Campagna (Salerno), costituita per rogito Moroni in data 5 luglio 1972, rep. 13240, reg. soc. 4797, tribunale di Salerno, BUSC n. 1171/121155;

società cooperativa agricola «Andrea Terlizzi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Colliano (Salerno), costituita per rogito Parisi in data 31 gennaio 1978, rep. 12337, reg soc 164/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2559/167737;

società cooperativa agricola «Valle del Calore e Fasanella - Società cooperativa agricola zootecnica a r.l.», con sede in Corleto Monforte (Salerno), costituita per rogito Monaco in data 27 febbraio 1978, rep. 59253, reg. soc. 142/78, tribunale di Salerno, BUSC n. 2239/157441;

società cooperativa agricola «Picentina» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno), costituita per rogito Capobianco in data 29 marzo 1981, rep. 37459, reg. soc. 452/82, tribunale di Salerno, BUSC n. 3299/191928;

società cooperativa agricola «cooperativa agricola S. Filomena - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 15 febbraio 1985, rep. 5619, reg. soc. 641/85, tribunale di Salerno, BUSC n. 3898;

società cooperativa agricola «Agralcoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ogliastro Cilento (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 22 marzo 1989, rep. 34517, reg. soc. 1793, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 4901;

società cooperativa agricola «cooperativa agricola San Michele» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Olevano sul Tusciano (Salerno), costituita per rogito Spirito in data 17 ottobre 1972, rep. 196583, reg soc. 4826, tribunale di Salerno, BUSC n. 1181/121692;

società cooperativa agricola «S. Biagio degli Alburni - Societa cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ottati (Salerno), costituita per rogito Troiano in data 24 settembre 1987, rep. 15500, reg. soc. 1465/87, tribunale di Salerno, BUSC n. 4565/230022;

società cooperativa agricola «Nuova S. Mauro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Mauro La Bruca (Salerno), costituita per rogito Barela in data 21 novembre 1979, rep. 1573, reg. soc. 670/79, tribunale di Salerno, BUSC n. 2671/171979;

società cooperativa agricola «Cantenna - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trentinara (Salerno), costituita per rogito Cunzolo in data 21 dicembre 1982, rep. 4925, reg. soc. 293/83, tribunale di Salerno, BUSC n. 3431;

società cooperativa agricola «Consorzio produttori cilentani - C.P.C. Cilento» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Festa in data 26 maggio 1981, rep. 22466, reg. soc. 594, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 3062/184697;

società cooperativa agricola «Società cooperativa Montellese di meccanizzazione agricola - COMMA - a responsabilità limitata», con sede in Montella (Avellino), costituita per rogito Forte in data 10 aprile 1973, rep 9904, reg. soc. 176, tribunale di S. Angelo dei Lombardi, BUSC n. 636/124917;

società cooperativa agricola «cooperativa S. Sabino - Società a responsabilità limitata», con sede in Pietradefusi (Avellino), costituita per rogito De Feo in data 12 giugno 1973, rep. 23113, reg soc. 850, tribunale di Benevento, BUSC n 640/125439;

società cooperativa agricola «Santa Maria di Venticano - Società cooperativa agricola a r l », con sede in Venticano (Avellino), costituita per rogito Bianchi in data 5 gennaio 1962, rep. 9155, reg. soc. 494, tribunale di Benevento, BUSC n. 78/79828,

società cooperativa agricola «Consorzio fra esercenti macchine agricole del Sannio - C.E.M.A S. - S c r.l », con sede in Benevento, costituita per rogito Delli Veneri in data 13 febbraio 1971, rep. 3845, reg. soc. 753, tribunale di Benevento, BUSC n. 413/116042;

società cooperativa agricola «S. Maria Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in S. Marco dei Cavoti (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 14 aprile 1986, rep. 21426, reg. soc. 3030, tribunale di Benevento, BUSC n. 1080/220299;

società cooperativa agricola «Calypso in Galdo» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 14 giugno 1986, rep. 154732/22742, reg. soc. 3034, tribunale di Benevento, BUSC n. 1086/220472;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola zootecnica Paupisi - S.c.r.l.», con sede in Paupisi (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 13 giugno 1973, rep. 7247, reg. soc. 883, tribunale di Benevento, BUSC n. 480/127123;

società cooperativa agricola «Rinascita Sannita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Giordano in data 18 luglio 1980, rep. 74530, reg. soc. 1652, tribunale di Benevento, BUSC n. 844/178967;

società cooperativa agricola «cooperativa agricola ortofrutticola Valle Caudina S.c.r.l.», con sede in Montesarchio (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 5 aprile 1972, rep. 5603, reg. soc. 810, tribunale di Benevento, BUSC n. 446/121933.

94A7770

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 dicembre 1994

Dollaro USA	1632,12
ECU	1973,56
Marco tedesco	1032,66
Franco francese	300,91
Lira sterlina	2545,29
Fiorino olandese	922,10
Franco belga	50,223
Peseta spagnola	12,337
Corona danese	263,90
Lira irlandese	2499,10
Dracma greca	6,694
Escudo portoghese	10,099
Dollaro canadese	1179,11
Yen giapponese	16,280
Franco svizzero	1217,55
Scellino austriaco	146,71
Corona norvegese	237,28
Corona svedese	216,95
Marco finlandese	334,18
Dollaro australiano	1263,59

94A7840

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «G. Carducci» di Nola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100140/1.27.5 2° sett. A del 26 aprile 1994, il liceo ginnasio statale «G. Carducci» di Nola è stato autorizzato ad accettare, la donazione disposta dalla associazione «Rotary Club» di Nola, di un banco cattedra per il laboratorio di chimica del valore di L. 2.350.000.

94A7771

Autorizzazione alla scuola materna di Villalta, dipendente dalla direzione di Cesenatico, 2° circolo, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Forlì prot. 311 del 28 settembre 1994 il direttore didattico di Cesenatico, 2° circolo, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore Seleco, un TV color Seleco ed uno stereo Aiwa NSX-55 del valore complessivo di L. 2.302.000 in favore della scuola materna di Villalta offerti dal sig. Cecchini Sauro.

94A7772

Autorizzazione alla scuola materna di Gualdo, dipendente dalla direzione didattica di Sogliano al Rubicone, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Forlì prot. 249 del 28 settembre 1994 il direttore didattico di Sogliano al Rubicone, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore Innohit TVC 1452/14 e di un lettore video Sonoko VCP050 del valore complessivo di L. 629.000 in favore della scuola materna di Gualdo offerti dal comitato dei genitori della scuola medesima.

94A7773

Autorizzazione alla scuola materna di Candelo, dipendente dalla direzione didattica di Candelo, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli prot. 4458/sett. I del 15 ottobre 1994 il direttore didattico di Candelo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un impianto microfono con amplificatore e mixer del valore approssimativo di L. 1.300.000 in favore della scuola materna di Candelo offerti da un gruppo di genitori degli alunni frequentanti la scuola medesima.

94A7774

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 8 8 0 9 4 *

L. 1.300